

realizzazione di alcune iniziative speciali, quali la valorizzazione dei teatri greci, il sostegno alle giovani compagnie, la formazione teatrale nelle aree depresse (v. per una descrizione dettagliata la sezione dedicata alla Prosa in questa Relazione).

Relativamente al settore *musica*, le trasformazioni più rilevanti riguardano la progressiva attuazione del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 sulla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato. Tale decreto prevede tra l'altro l'acquisizione di un grado progressivo di autonomia finanziaria da parte delle Fondazioni Musicali di nuova costituzione, con la concessione di incentivi fiscali ai privati che conferiscano quote di capitale finanziario, e soprattutto con l'ingresso di questi nuovi "mecenati" nel consiglio d'amministrazione delle Fondazioni stesse. Il decreto prevede inoltre l'adozione di uno statuto-tipo per poter continuare ad ottenere i contributi del Fondo Unico dello Spettacolo.

Quanto, infine al settore dei *circhi*, alcune rilevanti semplificazioni, introdotte con il decreto ministeriale 13 ottobre 1997, riguardano il sistema delle autorizzazioni.

1.2. Le innovazioni procedurali

Una delle innovazioni più rilevanti per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi statali del Fondo Unico dello Spettacolo è costituita dall'introduzione delle nuove Commissioni consultive, dovuta alla legge 23 dicembre 1996, n. 650 e divenuta operativa nel corso del 1997. Con questa legge viene introdotta una sostanziale riforma nella composizione delle Commissioni consultive di settore e nei requisiti richiesti per poterne fare parte, a stabilire una vera e propria cesura metodologica nei confronti del passato.

Le Commissioni precedentemente operanti (musica, prosa, cinematografia, credito cinematografico, attività circensi e spettacolo viaggiante) sono state sostituite da sei nuove Commissioni, denominate Commissioni consultive e rispettivamente competenti per i settori della musica, della prosa, per il cinema, per il credito cinematografico, per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, e infine della danza; quest'ultima Commissione segna finalmente la separazione del settore per la danza da quello della musica che tradizionalmente l'assorbiva. Alla costituzione delle Commissioni si è aggiunto infine, in fase di conversione del decreto legge, un nuovo Comitato per i problemi dello Spettacolo, cui sono at-

tribuite tutte le funzioni precedentemente spettanti al Consiglio Nazionale dello Spettacolo; ciascuna delle sezioni del Comitato ha un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a undici.

Le nuove Commissioni sono state inoltre drasticamente snellite sul piano quantitativo: dalle molte decine di componenti delle vecchie Commissioni si è passati a nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello Spettacolo che presiede le sedute di tutte le Commissioni; esse operano con la nomina di almeno cinque componenti; le nomine durano due anni, e possono essere rinnovate per un altro biennio. Inoltre, sulla base del principio di terzietà che impedisce la nomina di componenti che svolgano attività sottoposte a valutazione da parte della loro stessa Commissione, in modo da evitare alla radice ogni possibile conflitto di interessi, ne è stata riqualificata la composizione, con la scelta dei componenti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione.

Alle Commissioni consultive sono attribuite tutte le funzioni prima spettanti alle vecchie Commissioni, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare. Oltre agli aspetti legati alla struttura organizzativa delle Commissioni consultive, va sottolineato che la principale innovazione metodologica introdotta riguarda i criteri di valutazione delle iniziative delle quali si chiede il finanziamento statale, nonché i meccanismi di assegnazione di tali contributi. Essi devono essere disciplinati nel dettaglio da regolamento governativo ad hoc, proposto dall'Autorità competente in materia di spettacolo sentito il Comitato per i problemi dello Spettacolo; in ogni caso tali criteri devono basarsi, secondo quanto stabilisce la stessa legge istitutiva delle nuove Commissioni, oltre che su criteri quantitativi, anche sulla qualità, e sull'interesse nazionale ovvero sull'apporto innovativo dell'iniziativa nel campo culturale.

In effetti, nello svolgimento della complessa attività di valutazione delle istanze ed assegnazione dei contributi statali del Fondo Unico dello Spettacolo per i settori dello spettacolo dal vivo le Commissioni consultive hanno fondato le proprie decisioni su tre principi essenziali:

- a) in primo luogo, un *criterio quantitativo* che tiene conto della dimensione produttiva;
- b) a tale base hanno applicato un *criterio qualitativo* che tiene conto dell'affidabilità artistica, culturale, organizzativa e finanziaria dell'istituzione proponente, dall'altra dell'impatto culturale, educativo e sociale che l'iniziativa si mostra idonea ad avere;

c) infine, le Commissioni tengono conto del principio della *gradualità*, che tende ad attenuare gli effetti di radicali modifiche nell'ammontare dei contributi statali tra un anno e l'altro, in modo da non creare difficoltà oggettive alle istituzioni finanziate con inevitabili ripercussioni sulle loro attività e sull'occupazione da esse mantenuta.

Questi criteri generali hanno poi ottenuto una concreta applicazione nei singoli settori di competenza, con ulteriori specificazioni relativamente alle diverse categorie operanti in ciascun settore. Si rimanda pertanto alle sezioni dedicate ai settori dello spettacolo per una descrizione dettagliata dei meccanismi di determinazione dei parametri quantitativi e qualitativi e per la conseguente identificazione dell'ammontare dei contributi statali da concedere a ciascuna singola istanza.

2. Il Fondo Unico dello Spettacolo (FUS)

2.1. *La legge istitutiva e le principali modificazioni*

L'innovazione principale della legge 163/85, istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo, è consistita nella ricomposizione del comparto dello spettacolo, in precedenza frammentato in settori distinti e tra loro non comunicanti, in un insieme organico e unitario di attività, alimentate da un Fondo nell'ambito del quale la ripartizione dei finanziamenti alla musica, al teatro, al cinema, al circo e allo spettacolo viaggiante venisse stabilita *ex ante*¹, e su base triennale, in modo da dare certezza del finanziamento a tutti i soggetti interessati.

Un'altra importante novità era costituita dalla norma che prevedeva il rifinanziamento del Fondo - di triennio in triennio - in sede di legge finanziaria dello Stato. Ma fu proprio questa norma, che nell'intenzione del legislatore avrebbe dovuto ancorare il Fondo agli andamenti inflattivi, a manifestare successivamente tutte le potenzialità di rischio insite in quello stretto legame fra le sorti dei finanziamenti statali allo spettacolo e l'evoluzione della congiuntura economica e finanziaria.

¹ Le aliquote del FUS destinate ai vari settori erano così stabilite dalla legge 165: non meno del 45% a musica e danza, 25% al cinema, 15% al teatro di prosa, 1% ai circhi e spettacoli viaggianti, 14% al fondo integrativo comprensivo della spesa per il Consiglio Nazionale e l'Osservatorio e di altri interventi a favore dei settori.

Se infatti il FUS subì un costante adeguamento ascensionale nel primo triennio e nell'anno immediatamente successivo, passando dai 704 miliardi del 1985 agli 897 miliardi del 1988 (con un incremento del 27%), a partire dal 1989, pur con andamenti alterni, il Fondo non venne certo risparmiato dai tagli alla spesa pubblica resi necessari dalle inderogabili esigenze di risanamento economico e di rientro dal nostro grave deficit di bilancio. Così proprio la legge 163, che avrebbe dovuto consentire certezze di finanziamento e prospettive di lungo respiro alle istituzioni, alle associazioni e agli enti dello spettacolo, si trasformò in un costante fattore di incertezza, col risultato di rendere impossibile ogni attività di programmazione.

Tra le leggi successive che hanno inciso, modificandoli in parte, sui finanziamenti del FUS, la più importante è la legge n. 555 del 1988, con la quale furono soppresse le aliquote di riparto del Fondo fra i vari settori di attività di cui alla legge 163, consentendo all'allora ministro del Turismo e dello Spettacolo di fissare, con proprio decreto - sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo - nuovi criteri annuali di riparto da trasmettersi per il parere alle competenti commissioni parlamentari.

In attuazione di tale norma, fu emanato il decreto ministeriale 286/1990, con cui venivano fissate nuove aliquote che determinavano spostamenti assai significativi da un settore all'altro: in particolare veniva notevolmente elevata - dal 45% al 61,8% - l'aliquota complessiva da assegnarsi alla musica (di cui il 47,8% ai soli Enti Lirici), mentre si contraeva in misura significativa l'aliquota destinata al cinema (dal 25% al 19%) (Tabella 1).

Tabella 1) Ripartizione percentuale delle aliquote del FUS fra i vari settori di attività (*)

Settori di attività	Aliquote
Enti lirici	47,81%
Attività cinematografiche (1)	18,87%
Attività teatrali di prosa	16,26%
Attività musicali (titolo III legge 14.8.1967, n. 800)	14,02%
Banca Nazionale del Lavoro (contributi c/interessi ex art. 13 lett. D) - legge 163/85	0,54%
Attività circensi e spettacolo viaggiante	1,52%
Consiglio Nazionale dello Spettacolo	0,02%
Fondo integrativo per esigenze dei settori (ex art. 2, comma 2, legge 30.4.1985, n. 163)	0,97%

(*) in base al D.M. 28/6/1990

(1) di cui 34,86 destinato al Fondo di intervento SACC-BNL, ed il rimanente a tutte le altre attività cinematografiche

Le aliquote fissate dal decreto del 1990 sono ancora in vigore, e su di esse è basata l'allocazione del FUS anche per il 1997.

2.2. L'andamento degli stanziamenti del FUS

L'andamento inizialmente ascensionale del FUS nella seconda metà degli anni '80, e il suo andamento stagnante, sia pure con alcune oscillazioni, negli anni '90 è evidenziato dalla Tabella 2.

Complessivamente, nei suoi tredici anni di esistenza, l'incremento del FUS è stato contenuto al 27,9% in lire correnti: il che equivale però ad una diminuzione del 33,6% a lire costanti. La tabella mostra anche come le successive leggi finanziarie abbiano spesso influito negativamente - soprattutto nel 1989, nel 1990 e nel 1995 - sugli stanziamenti programmati dalle leggi finanziarie precedenti.

Tabella 2) Andamento del FUS 1985-1997 - Stanziamento originario, stanziamento definitivo, variazioni percentuali rispetto agli stanziamenti originari e rispetto all'anno precedente (valori in lire correnti)

Anno	Stanziamento originario	Stanziamento Definitivo	Variazione rispetto allo stanziamento originario	Variazione rispetto all'anno precedente
1985	703.805.072.000	703.805.072.000	0,0%	74,65% ⁽¹⁾
1986	803.805.072.000	802.805.072.000	-0,1%	14,07%
1987	853.805.072.000	853.805.072.000	0,0%	6,35%
1988	897.000.000.000	897.000.000.000	0,0%	5,06%
1989	943.000.000.000	843.000.000.000	-10,6%	-6,02%
1990	991.000.000.000	891.000.000.000	-10,1%	5,69%
1991	850.000.000.000	850.000.000.000	0,0%	-4,60%
1992	930.000.000.000	930.000.000.000	0,0%	9,41%
1993	900.000.000.000	900.000.000.000	0,0%	-3,23%
1994	900.000.000.000	900.000.000.000	0,0%	0,00%
1995	910.000.000.000	857.765.075.300	-5,7%	-4,69%
1996	917.000.000.000	908.779.995.000	-0,9%	5,95%
1997	790.000.000.000	900.000.000.000	13,9%	-1,0%
Variazione percentuale 1997-1985			12,2%	27,9%

(1) In rapporto allo stanziamento complessivo del 1984 pari a £ 402.989.000.000

Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati Dipartimento dello Spettacolo

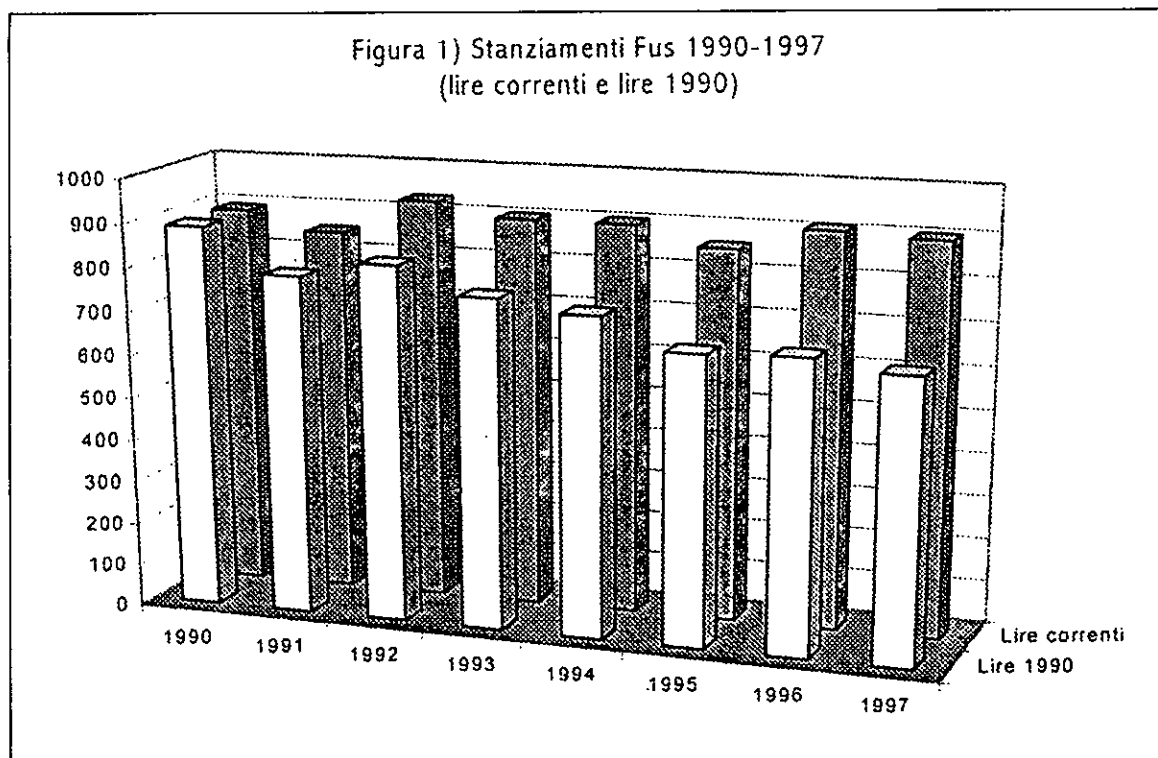
In questo senso va messo in rilievo che il 1997 segna per la prima volta una decisa inversione di tendenza. Nel bilancio pluriennale di cui alla legge finanziaria 1996, la dotazione del Fondo Unico per lo Spettacolo era stata stabilita infatti, rispettivamente, a 791 miliardi per il 1997 e a 750 per il 1998. Alla decurtazione del FUS a lire costanti, che si è venuta accentuando negli anni, si sarebbe così aggiunta una forte diminuzione (- 13%) anche a lire correnti rispetto all'anno precedente.

La legge finanziaria per il 1997, approvata nel dicembre 1996, pose rimedio a questa situazione, riportando lo stanziamento del FUS a 900 miliardi per ciascuno dei tre anni di riferimento del bilancio pluriennale (1997, 1998 e 1999).

La tabella 3 e la figura 1 evidenziano l'andamento degli stanziamenti statali allo spettacolo a lire correnti e costanti negli anni '90: un andamento quasi sempre in calo, con le uniche eccezioni del 1992 e del 1996, anni in cui si è avuto un incremento rispetto all'anno precedente perfino in lire costanti.

Tabella 3) Stanziamenti FUS 1990-1997
(lire correnti e lire costanti 1990, valori in miliardi)

Anno	Lire correnti	Lire costanti
1990	891,00	891,00
1991	850,00	789,23
1992	930,00	825,20
1993	900,00	764,65
1994	900,00	739,52
1995	857,77	670,66
1996	908,78	677,18
1997	900,00	653,12



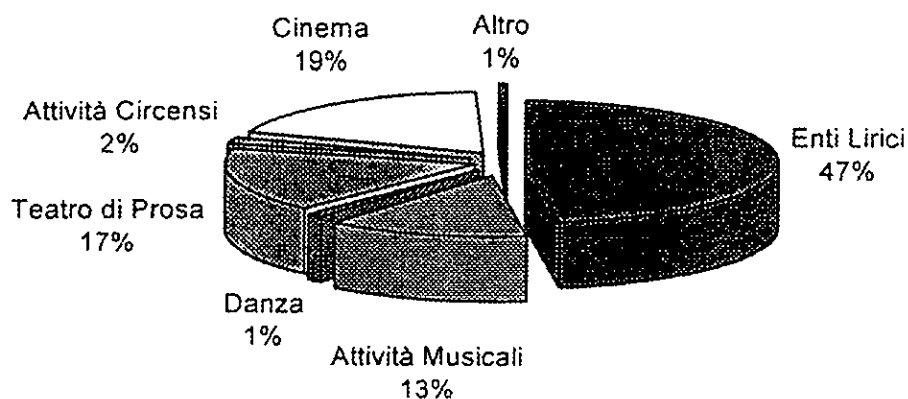
2.3. Il FUS 1997 e la sua articolazione fra i settori

L'articolazione dei 900 miliardi di stanziamenti FUS 1997 fra i vari settori dello spettacolo risulta evidente nella Figura 2 e nella Tabella 4.

Tabella 4) Stanziamenti definitivi FUS 1997, per settori di attività

Settore di attività	1997
Musica	
Enti Lirici	430,30
Attività Musicali	116,30
Totale Musica	546,60
Danza	11,85
Teatro di Prosa	152,42
Attività Circensi	13,65
Cinema	169,83
Consiglio Nazionale dello Spettacolo	0,10
Osservatorio dello spettacolo	0,70
B.N.L. (teatro e musica)	4,85
Totale stanziamenti FUS	900,00

Figura 2) Ripartizione percentuale del Fus 1997 fra i vari settori di attività



La musica nel suo complesso è il settore che assorbe di gran lunga la quota maggiore del FUS (60%), seguita a distanza dal cinema e dal teatro di prosa. Dal canto suo, la danza, pur con uno stanziamento limitato (1% del FUS) viene considerata per la prima volta come un settore autonomo.

PARTE SECONDA
IL FINANZIAMENTO DEI SETTORI

MUSICA

1. Il quadro normativo

Il settore della musica comprende un vasto insieme di attività - lirica, sinfonica, concertistica e corale (fino al 1996 comprendeva anche la danza) - disciplinate quanto alla struttura organizzativa ed al sostegno statale da alcune importanti leggi, fra le quali occupa un posto preminente la legge 14 agosto 1967, n. 800, secondo cui "lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale".

Di notevole rilevanza per tutta una serie di aspetti - dalla formazione alle agevolazioni per categorie specifiche di spettatori, dal coordinamento dei programmi operistici alla cooperazione con radio e televisione - la legge n. 800/1967 ha avuto nel corso degli anni un'attuazione parziale che ne ha probabilmente lasciato in ombra alcuni indirizzi qualificanti.

La disciplina del settore, è stata successivamente integrata con le disposizioni della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", che stabilisce fra l'altro le quote di ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo: al settore della musica e della danza spetta una quota non inferiore al 45% dell'intero Fondo, aliquota peraltro sensibilmente aumentata a seguito del decreto di applicazione della legge n. 555/1988. La legge n. 800/1967 prevede che l'Amministrazione emani annualmente norme regolamentari che disciplinino dettagliatamente le condizioni e le modalità del sostegno statale al settore. L'ultima Circolare, la n.10 del dicembre 1994, tende in particolare a introdurre il principio dell'autocertificazione per molta della documentazione richiesta a corredo dell'istanza dell'istanza di finanziamento statale, contribuendo in questo modo allo snellimento delle pratiche ed all'accelerazione delle procedure.

Inoltre, a tracciare il percorso che ha portato, a partire dal 1997, allo scorporo del settore della danza dal più ampio insieme delle attività musicali, l'ultima Circolare attribuisce particolare risalto alle iniziative volte a favorire la circuitazione delle produzioni di danza, così come ai progetti speciali dell'Amministrazione dotati di carattere celebrativo e mirati alla promozione della produzione contemporanea nonché alla formazione di artisti e compositori.

E' in corso di approvazione anche il Regolamento che, in attuazione della legge 30.5.1995, n. 203, allarga oltre la BNL il numero degli istituti di credito cui gli operatori culturali possono rivolgersi per usufruire dei benefici relativi al parziale rimborso degli interessi passivi.

Limitatamente agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, è in atto un processo di trasformazione istituzionale e organizzativo che presenta anche forti implicazioni finanziarie, in seguito all'approvazione del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 sulla trasformazione degli enti in fondazioni di diritto privato.

2. L'andamento del FUS negli anni 1990-1997

2.1. Cenni generali

La musica nel suo complesso – dagli enti lirici fino alle bande, e alla danza² – ha sempre assorbito la quota maggiore dei finanziamenti del FUS, superando la percentuale inizialmente assegnata dalla legge (45%), per poi fissarsi intorno al 62% a partire dal 1990, come evidenzia la Tabella 1).

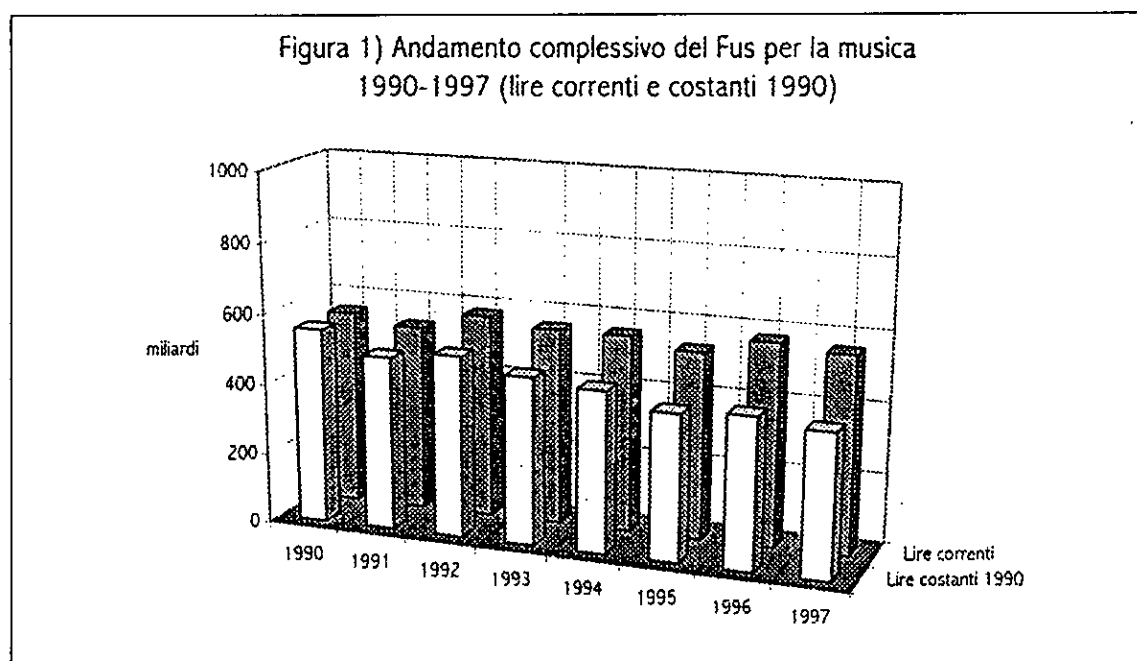
Tabella 1) Andamento complessivo del FUS per la musica 1990-1997
(lire correnti e costanti, valori in miliardi)

Anni	Lire correnti	Lire costanti 1990	Percentuale sul FUS
1990	554,95	554,95	62,28 %
1991	529,24	491,40	62,26 %
1992	578,01	512,87	62,15 %
1993	557,06	473,29	61,89 %
1994	556,46	457,24	61,83 %
1995	529,22	413,78	61,69 %
1996	573,23	427,15	63,08 %
1997	558,46	405,27	62,05 %
<i>Variazione 1997-1990</i>	<i>0,6%</i>	<i>-27,0%</i>	

² Poiché i finanziamenti alla danza sono scorporabili da quelli alla musica solo dal 1997, nelle serie storiche relative anche agli anni precedenti i finanziamenti alla musica includono la danza

Dal 1990 i finanziamenti alla musica sono cresciuti dello 0,6% a lire correnti, ma sono diminuiti del 27% a lire costanti (Tabella 1 e Figura 1). Nel 1997 i finanziamenti totali alla musica sono ammontati a 558.458.400.000 lire, di cui oltre i $\frac{3}{4}$ (il 77%) agli enti lirici, e il rimanente 23% a tutte le altre istituzioni, enti, associazioni musicali.

La dinamica del finanziamento alla musica, in termini reali, appare piuttosto uniforme nel corso del periodo considerato, nell'ambito di un andamento tendenzialmente decrescente.



2.2. L'andamento degli enti lirici

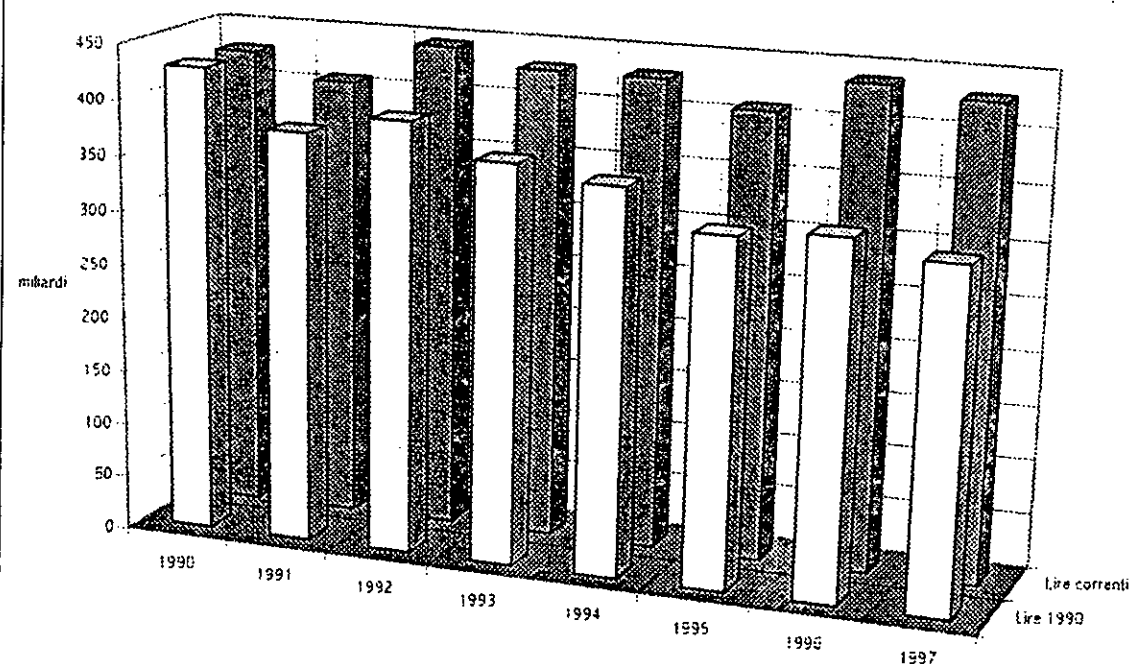
L'andamento dello stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo destinato agli enti lirici fra il 1990 e il 1997 (Tabella 2 e Figura 2) appare sostanzialmente stabile a lire correnti, con delle oscillazioni in aumento nel 1992 e nel 1996. Nel 1997 lo stanziamento FUS per la lirica, si assesta intorno ai 430 miliardi.

A lire costanti i finanziamenti FUS agli enti lirici sono peraltro diminuiti del 27% negli anni '90.

Tabella 2) Stanziamento FUS per gli enti lirici 1990-1997
(lire correnti e lire 1990, valori in miliardi)

Anni	Lire correnti	Lire 1990
1990	428,58	428,58
1991	406,39	377,34
1992	444,64	394,53
1993	430,30	365,59
1994	430,30	353,57
1995	408,54	319,42
1996	438,43	326,70
1997	430,30	312,26
<i>Variazione 1997/1990</i>	<i>0,40%</i>	<i>-27,14%</i>

Figura 2) Stanziamento Fus per gli enti lirici 1990-1997

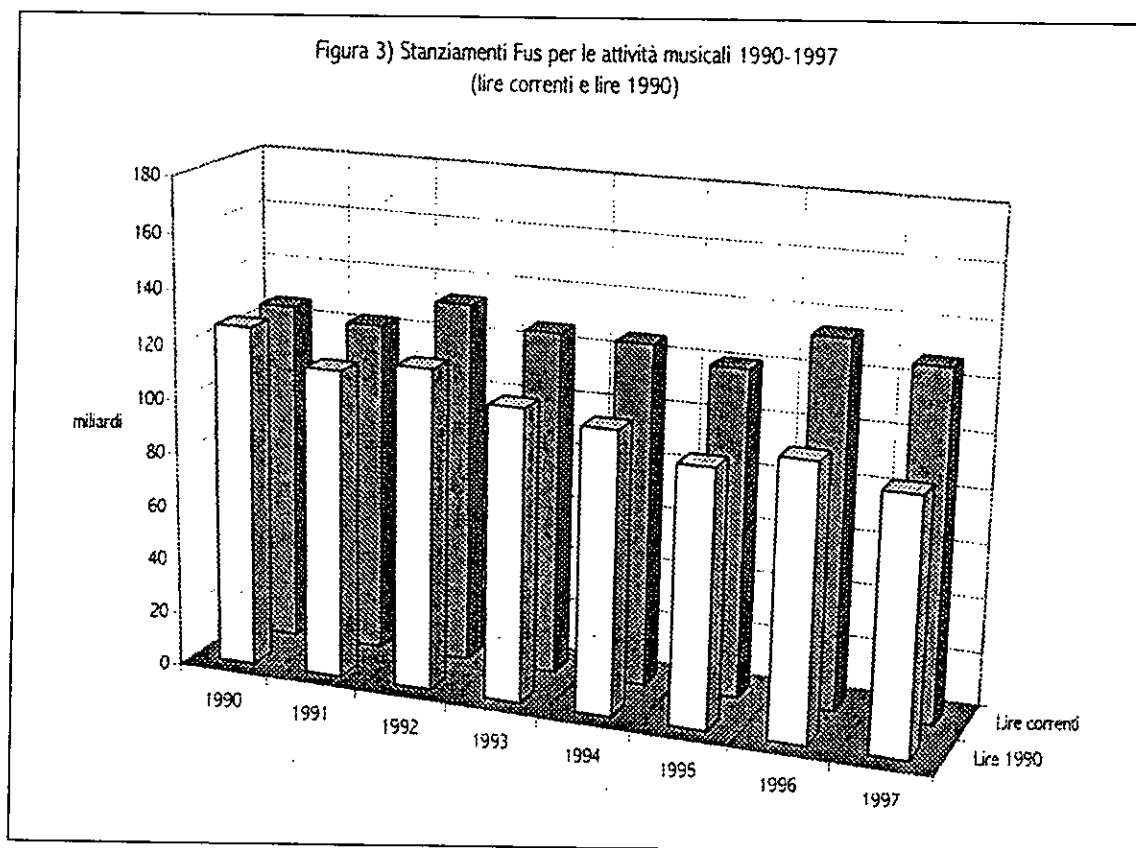


2.3. L'andamento delle altre attività musicali

L'andamento dello stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo per le "altre attività musicali" (compresa la danza) negli anni '90 viene illustrato dalla Tabella 3) e dalla Figura 3). Rispetto agli enti lirici è possibile osservare, nel dato a lire correnti, una lieve crescita (1,4%) caratterizzata però da alcune importanti oscillazioni, che mantengono l'ammontare del finanziamento statale fra i 120 e i 130 miliardi nel periodo compreso fra il 1990 e il 1997. A lire costanti la diminuzione è stata del 26,4%.

Tabella 3) Stanziamento FUS per le attività musicali 1990-1997
(lire correnti e lire 1990, valori in miliardi)

Anni	Lire correnti	Lire 1990
1990	126,38	126,38
1991	122,85	114,07
1992	133,36	118,33
1993	126,76	107,70
1994	126,16	103,66
1995	120,68	94,35
1996	134,81	100,45
1997	128,16	93,00
<i>Variazione 1997-1990</i>	<i>1,41%</i>	<i>-26,41%</i>



3. I finanziamenti FUS alla musica nel 1997

3.1. Il finanziamento complessivo

Nel 1997 lo stanziamento a favore delle attività musicali nel loro complesso è stato pari a 544,77 miliardi di lire, contro uno stanziamento di 568,32 miliardi nel 1996. La loro articolazione settoriale risulta evidente dalla Tabella 4 e dalla Figura 4.

E' importante sottolineare che i finanziamenti alle attività coreutiche sono qui scorporate da quelli alle attività musicali, a differenza di quanto accade per le tabelle relative a serie storiche più lunghe (infatti, solo a partire dal 1996 son disponibili per la danza dati separabili da quelli della musica).